

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

AST DI FERMO

N. 789/AST_FM DEL 13/12/2023

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, CON PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR INTERNO AL P.O. “A. MURRI” DI FERMO – SIMOG 8597936 – RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA

**IL DIRETTORE GENERALE
AST DI FERMO**

- . . . -

VISTA la determina ASUR/DG n. 798 del 29.11.2022 ad oggetto: “DGRM N. 1504 del 21.11.2022- Presa d’atto e determinazioni conseguenti

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di propria rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. Di formalizzare, per le motivazioni esplicate nel documento istruttorio, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di concessione della gestione del Bar interno al

- Presidio Ospedaliero "A. Murri" di Fermo (CIG 9268829FA5) con l'operatore economico Falchi S.r.l.s., con sede a Vicenza in Via Zamenhof n. 817 (C.F. P.IVA 04018810244);
3. Di dare atto che il termine ultimo dell'esecuzione del contratto di cui al punto precedente è il 20.12.2023, entro il quale l'operatore economico dovrà liberare e riconsegnare il locale a questa AST;
 4. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo regionale ed efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR a norma dell'art. 28 LR 26/1996;
 5. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb il presente atto rientra nella categoria "altre tipologie".

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AST DI FERMO

Dr. Gilberto Gentili

Per i pareri infrascritti:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Simona Bianchi

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC ACQUISTI E LOGISTICA)

□ **Normativa di riferimento**

LR 19/2022 (Organizzazione del servizio sanitario regionale); L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); DGRM 1839/2022, DGRM 1718/2022 e DGRM 1385/2022 (adempimenti funzionali previsti dagli artt. 42 e 43 LR 19/2022); LR 17/2011 (costituzione Aree Vaste) ASUR; D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici); determina 663ASUR/DG2016 (regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione); determina 697ASUR/DG2016 (patto di integrità); determina 181ASUR/DG2022 (regolamento fondo incentivante ex art. 113 D.Lgv. 50/2016); determina 349ASUR/DG 2018 (regolamento aziendale privacy); Regolamento 49 ASUR/DG 2021 (Acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ASUR Marche); D.Lgv. 81/2008 (sicurezza); determina 238ASUR/DG2018 (regolamento organizzazione delle attività amministrativo-tecnico-logistiche ATL); D.P.C.M. 11 luglio 2018, sostitutivo del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto aggregatore); determina 387ASUR/DG2021 (linee guida ASUR su funzioni RUP e verificatore prestazioni); L. 120/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); determina 643ASUR/DG2022 (linee guida revisione prezzi); D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese"; D.L. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. 56/2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché' in materia di salute e adempimenti fiscali".

□ **Motivazione**

Con determina n. 924/Commissario Straordinario ASUR del 28.12.2022 si approvavano gli esiti della procedura negoziata, ex art. 63, co. 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, indetta con determina n. 570/DGASUR del 16.09.2022, per l'affidamento in concessione della gestione del Bar interno al Presidio Ospedaliero "A. Murri" di Fermo.

Con il summenzionato atto si aggiudicava l'affidamento del servizio di cui trattasi all'azienda Falchi S.r.l.s., con sede a Vicenza in Via Zamenhof n. 817 (C.F. P.IVA 04018810244). Il canone concessorio di

aggiudicazione era pari, per mesi 72, ad € 619.488,00 (€ 755.775,36 IVA inclusa), da pagarsi, in rate trimestrali posticipate, di un importo pari ad € 31.490,64, IVA inclusa (€ 25.812,00 oltre IVA), ciascuna, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento; era altresì previsto il pagamento a carico dell'aggiudicatario di una quota annua forfetaria di € 2.500,00 per quanto concerne le spese relative alle utenze (luce, acqua, riscaldamento, ecc.) fornite dalla Stazione Concedente, da pagarsi in rate trimestrali posticipate, di un importo pari ad € 625,00 ciascuna, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

In data 03.04.2023 si addiveniva alla stipula del relativo contratto di concessione e, in data 27.04.2023, alla presenza del DEC, Direttore D.M.O. AST Fermo, Dr.ssa Elisa Draghi, si procedeva alla consegna del locale Bar al suddetto operatore economico, come da Verbale di consegna (doc. in Atti).

Successivamente ai lavori di adattamento e ristrutturazione del locale contrattualmente previsti, in data 28.06.2023 veniva dato effettivo avvio dell'esecuzione del contratto.

Con Nota Prot. 0050623|13/09/2023|AST-FM|FM PROV V|P del 13.09.2023 veniva contestato all'operatore economico inadempimento contrattuale consistente nella mancanza di beni di consumo nei distributori automatici presenti all'interno del Presidio Ospedaliero in data 13.08.2023 e nel mancato rispetto del contratto di concessione (art. 4 e Allegati III e IV) relativamente ai prezzi di listino; in particolare, si segnalava che i prezzi applicati ai prodotti indicati nei predetti allegati risultano superiori a quelli prescritti (ad esempio, il prezzo di una bottiglia d'acqua da 0,5 lt. ad € 1,00, anziché ad € 0,50). Si chiedeva, a tal riguardo, di fornire eventuali giustificazioni entro il termine tassativo del 25.09.2023, al fine di consentire la valutazione dell'imputabilità dell'inadempimento nonché della sua gravità con riferimento al grado di negligenza, all'eventuale reiterazione ed all'effettivo disservizio

Non essendo pervenuta giustificazione alcuna entro il termine tassativo prescritto, con Nota Prot. 0053035|26/09/2023|AST-FM|FM PROV V|P del 26.09.2023 questa UOC comminava penale di € 125,96 per mancato riscontro e giustificazione nel succitato termine prescritto in merito al mancato rispetto del listino prezzi contrattualmente previsto e ulteriore penale di € 125,96 per mancato riscontro e giustificazione nel succitato termine prescritto in merito alla mancanza di beni di consumo nei distributori automatici in data 13.08.2023, stante oltretutto la temporanea irreperibilità nella circostanza del responsabile di commessa.

Con Nota del 27.09.2023 (Ns. Prot. 0053296|27/09/2023|AST-FM|FMAAGG|A) l'operatore economico rendeva giustificazioni in merito alle summenzionate contestazioni di inadempimento.

Con Nota Prot. 0053763/29/09/2023/AST-FM|FM PROVV|P del 29.09.2023 questa UOC dava atto all'operatore economico che le giustificazioni addotte erano generiche e non accoglibili, oltre che, in ogni caso, tardive; che rimaneva accertato e non giustificato l'inadempimento e dovuto l'importo delle penali, complessivamente pari ad € 251,92. Con la medesima Nota si chiedeva altresì un immediato riallineamento dei prezzi dei generi di consumo a quelli contrattualmente previsti.

In data 06.10.2023, presso questa UOC si teneva un incontro con il rappresentante legale del fornitore in cui emergeva la volontà di quest'ultimo di chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Successivamente, con missiva del 12.10.2023 l'operatore economico forniva argomentazioni a sostegno delle difficoltà a sostenere il pagamento del canone concessorio e delle spese di gestione del servizio (doc. in Atti). Nella medesima data procedeva inoltre al pagamento delle succitate penali.

Con Nota Prot. 0058891|24/10/2023|AST-FM|FM PROVV|P questa UOC comunicava alla Falchi Srls che le succitate argomentazioni addotte apparivano generiche; in particolare, non risultavano pervenuti i relativi documenti contabili (fatture, ddt, scontrini, distinte di pagamento stipendi, ecc.) a sostegno delle suddette argomentazioni.

In data 24.10.2023 il fornitore trasmetteva a mezzo PEC, come richiesto, la documentazione contabile e previdenziale relativa alla gestione del servizio Bar di cui trattasi – dalla quale si evinceva chiaramente l'effettiva difficoltà (*recte*: insostenibilità) del pagamento del canone concessorio, con particolare riferimento allo squilibrio tra costi sostenuti e canone in relazione al livello di profitto effettivo – ribadendo la volontà di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Si ritiene doveroso rappresentare che il valore del canone veniva originariamente determinato a seguito di una valutazione sul fatturato ante Covid-19 del concessionario uscente, ipotizzando un recupero di redditività ai livelli pre-Covid. Tuttavia, la flessione segnalata in costanza di evento

pandemico Covid-19 non appare aver visto un recupero e l'importo del canone di aggiudicazione non appare attuale sotto un profilo economico-finanziario. I suddetti inadempimenti dell'operatore risulterebbero sintomatici delle difficoltà riscontrate nel settore di riferimento, come si evince, tra l'altro, da analoghe richieste formulate dall'operatore economico Liomatic S.p.a., fornitore per questa AST dei distributori automatici di bevande e generi di consumo (CIG 77552696AD) (doc. in Atti). Pertanto si ritiene di non considerare negligente il comportamento sopra descritto della Falchi Srls sussistendo i seguenti presupposti di legge per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta: 1. intervenuto squilibrio tra le prestazioni non previsto al momento della conclusione del contratto; 2. riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006 n. 22396).

Peraltro si osserva che nel corso dell'istruttoria non è emersa mai, quale ipotesi percorribile, la mera riduzione del canone; sia perché non richiesta dal concessionario, sia perché non compatibile con il quadro economico prospettato.

Per le succitate ragioni, con Nota prot. 0061695|07/11/2023|AST-FM|FM PROV V|P, questa UOC riteneva fondate le ragioni alla base dell'istanza di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta – ritenendo sussistenti i relativi presupposti di legge – fissando come termine ultimo dell'esecuzione del contratto di cui trattasi il giorno 20.12.2023, entro il quale l'O.E. sarà tenuto a liberare e riconsegnare il locale, al fine di consentire a questa P.A. di individuare altra idonea soluzione. Si comunicava altresì che il fornitore rimaneva comunque tenuto al pagamento delle spese di conduzione e manutenzione di cui art. 3.2 del Contratto di concessione quantificate in € 1.250,00 (pari a due trimestri) da pagarsi entro il giorno 01.12.2023.

Con missiva del 16.11.2023 il fornitore accettava la risoluzione del contratto alle condizioni sopra esplicate.

Con riguardo all'ipotesi di eventuale nuova procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, la medesima sarà valutata con apposita istruttoria.

Dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio di questa AST.

□ Esito dell'istruttoria:

Per le ragioni sopra esposte lo scrivente Dott. Fulvio De Cicco in qualità di Direttore UOC Acquisti e Logistica AST Fermo dichiara la regolarità del presente atto, proponendone l'adozione al Direttore Generale mediante il seguente schema di determina:

- Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- Di formalizzare, per le motivazioni esplicate nel documento istruttorio, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di concessione della gestione del Bar interno al Presidio Ospedaliero "A. Murri" di Fermo (CIG 9268829FA5) con l'operatore economico Falchi S.r.l.s., con sede a Vicenza in Via Zamenhof n. 817 (C.F. P.IVA 04018810244);
- Di dare atto che il termine ultimo dell'esecuzione del contratto di cui al punto precedente è il 20.12.2023, entro il quale l'operatore economico dovrà liberare e riconsegnare il locale a questa AST;
- Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo regionale ed efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR a norma dell'art. 28 LR 26/1996;
- Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb il presente atto rientra nella categoria "altre tipologie".

Fermo, lì 23.11.2023

Il Collaboratore principale del RUP

Dott. Matteo Montanini

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica

Dott. Fulvio De Cicco

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente UOC Acquisti e Logistica si attesta che dal presente atto non derivano oneri diretti a carico del bilancio di questa AST.

Il Responsabile UOS Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

Nessun allegato